



COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (Città metropolitana di Bari)

Ordinanza Sindacale n. 38

In data 06-03-2021

OGGETTO: Ordinanza per l'attuazione di ulteriori misure urgenti finalizzate al contenimento del contagio nell'ambito dell'emergenza COVID-19, con validità sino al 15.3.2021.

IL SINDACO

PREMESSO che:

l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 35 del 25 maggio, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" e del decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, per il quale "il Prefetto territorialmente competente,

informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il Prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata";

RICHIAMATO, in particolare, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, da applicare in via generale sull'intero territorio nazionale (art. 1), oltre che specificamente su determinate aree del territorio (art. 2 e 3) distinte in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico tra zone rosse, zone arancioni, e zone gialle;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con ordinanza del 09 febbraio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la Regione Puglia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Generale n.34 del 10-02-2021) ha stabilito che ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, per la Regione Puglia, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

DATO ATTO che nell'ambito della Regione Puglia classificata tra le zone gialle di rischio, il Comune di Acquaviva delle Fonti richiede, in ragione dell'evolversi esponenziale del numero di contagi tra la popolazione residente, misure più restrittive per arginare la grave situazione che compromette severamente il funzionamento delle strutture sanitarie locali;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull'intero territorio nazionale, specifica disposizione all'art. 1, comma 5, che testualmente si riporta: "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private."

CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 prevede sull'intero territorio nazionale specifica disposizione all'art. 1, comma 5 lett. f) che riporta testualmente: "le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del ridetto D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, nonché del D.L. del 23 febbraio 2021, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, nr. 2, nonché dell'articolo 2 del D.L. 15 del 23 febbraio 2021 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23.02.2021, fino al 27 marzo 2021, e' consentito, nella zona gialla (regione Puglia) in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

RAVVISATA pertanto la necessità di adottare con immediatezza, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, ulteriori misure maggiormente restrittive rispetto alle disposizioni statali finalizzate a contrastare più efficacemente la diffusione del Covid-19 fissando, quindi, con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane, disposizioni interdittive della frequenza indiscriminata in determinati luoghi del territorio urbano di Acquaviva delle Fonti;

RICHIAMATO il DPCM del 02 marzo 2021 che è entrato in vigore il 6 marzo p.v.;

RICHIAMATE le ordinanze sindacali nr. 30 del 26.02.2021,

nr. 31 del 01.03.2021, nr. 34 del 03.03.2021 e nr. 36 del 04.03.2021, con le quali si dispongono ulteriori misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e, in special modo, la sospensione delle attività didattiche in presenza sino al 08.03.2021, la proroga della chiusura dell'asilo nido, la chiusura degli uffici comunali, esclusi Comando P.L. e servizi demografici stato civile, e l'adozione di misure restrittive di contenimento dell'emergenza epidemiologica sino all'11.03.2021;

CONSIDERATO che dalla consultazione dell'ultimo bollettino trasmesso dalla Prefettura di Bari è emerso che nel nostro comune risultano in isolamento fiduciario 646 persone di cui 242 positive;

DATO ATTO CHE le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

DATO ATTO, inoltre, che qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento e che la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali del D. Lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riprodotti, **a far data dalla pubblicazione e sino al 15.03.2021, quanto segue:**

- 1) è disposta la proroga dell'ordinanza sindacale nr. 30 del 26.02.2021 relativa alla sospensione dell'attività didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di ogni ordine e grado, comprese quelle private paritarie, riservandola esclusivamente agli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e con DSA, qualora ne facciano richiesta;
- 2) è disposta la chiusura della biblioteca comunale;
- 3) è ribadito il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico, o aperto al pubblico, a decorrere dalle ore 18.00;
- 4) nei giorni 6, 7, 13 e 14 marzo 2021, per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) vige il divieto di asporto di bevande già a decorrere dalle ore 18:00;
- 5) negli stessi giorni di cui al punto 4) è disposta la chiusura dei distributori automatici H24 già a decorrere dalle ore 18:00 e per tutto il territorio comunale;
- 6) sempre negli stessi giorni di cui al punto 4) è disposto il divieto per i minori di 14 anni, di muoversi sul territorio comunale, dalle ore 16:00 alle ore 07:00 del giorno successivo, se non accompagnati da un genitore/familiare maggiorenne.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro

400,00 ad euro 1.000,00.

- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa

potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

La presente ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti governativi, legislativi, regionali e comunali già adottati limitatamente ai periodi e le giornate sopra indicate

Le violazioni alla presente Ordinanza comportano, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra € 400/00 e € 3.000/00, secondo i criteri di proporzionalità di cui alla Legge nr. 689/81 e, nel caso di esercizio pubblico, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dello stesso, o dell'attività, da 5 a 30 giorni.

Le Forze di Polizia sono incaricate della verifica e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo.

Si dispone la trasmissione a:

Al Comando Polizia Locale;

Al Segretario Generale Comunale;

Ai Dirigenti del Comune e al Titolare di P.O. Responsabile Socio-Culturale;

Ai Dirigenti Scolastici;

Al locale Comando Stazione Carabinieri;

All'Ufficio Igiene ASL BA di Acquaviva delle Fonti;

Alla Prefettura di Bari;

Al Medico Competente, al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

Al Presidente dell'Associazione Turistica Pro Loco "Curtomartino" di Acquaviva delle Fonti;

Si dispone inoltre la pubblicazione all'albo pretorio online per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito istituzionale di questo Ente.

Acquaviva delle Fonti, 06-03-2021

IL SINDACO

Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci